

SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE

SCHEDA SINTETICA

(Le informazioni riportate in questa Sezione sono aggiornate al 26 marzo 2012)

La presente **Scheda sintetica** costituisce parte integrante della **Nota informativa**. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di **Solidarietà Veneto - Fondo Pensione** rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, occorre prendere visione dell'intera Nota informativa e dello **Statuto**.

Presentazione di **SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE**

Elementi di identificazione

L'associazione Solidarietà Veneto venne costituita con atto notarile il 30 gennaio 1990 su iniziativa della Filca Cisl del Veneto. Seguirono poi gli accordi innovativi del 17 luglio 1997 e del 28 dicembre 1998, che videro firmatari la **U.S.R. Cisl del Veneto** e la **Federazione dell'Industria del Veneto**. Successivamente, sempre ad opera della **U.S.R. Cisl del Veneto** e della **Federazione dell'Industria del Veneto** e al fine di adeguare il Fondo alle indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, venne stipulato l'accordo dell'11 maggio 1999 che comportò una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari dando luogo alla istituzione di un nuovo soggetto "**Solidarietà Veneto - Fondo Pensione**".

SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE (Fondo), iscritto in data 05/06/2000 all'Albo tenuto dalla COVIP al n° 87:

- è una forma di previdenza avente come finalità l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- la principale **fonte istitutiva** è l'**accordo dell'11 maggio 1999** tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto. Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:
 - accordo del 14 dicembre 2006 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e Uil del Veneto (*Uil fra le Parti costitutive*);
 - due accordi del 15 dicembre 2006 fra Cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) (*accesso artigiano*);
 - accordo del 21 dicembre 2006 fra Cisl, Uil, Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (*accesso artigiano*);
 - accordo del 20 settembre 2007 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclai del Veneto (*accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici*).

Destinatari

Possono aderire al Fondo, (anche in modo tacito attraverso il solo conferimento del TFR):

- i lavoratori dell'**INDUSTRIA** (CCNL **Confindustria**), della **PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA** (CCNL **Confapi**) e dell'**ARTIGIANATO**, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi istitutivi e successive modifiche e integrazioni o che applichino i CCNL dei settori rappresentati dai sottoscrittori delle Fonti istitutive (che svolgono attività nel territorio del Veneto).

L'area dei destinatari e le tipologie di rapporto di lavoro comprese nella stessa, sono definite dai singoli contratti di settore a livello nazionale o locale e sono riportati, relativamente alle principali categorie ed ai rispettivi CCNL, nelle tabelle della presente scheda sintetica.

Possono aderire altresì:

- lavoratori atipici, cioè operanti con contratti di Collaborazione coordinata continuativa o a progetto (**Co.Co.Co.** e **Co.Co.Pro.**) gli **Associati in partecipazione** e **liberi professionisti con partita IVA senza Cassa Previdenziale**;
- **Coltivatori diretti** (lavoratori autonomi dell'agricoltura);
- lavoratori autonomi intesi come titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori (**Artigiani autonomi**);

qualora svolgano la propria attività nel territorio del Veneto.

Possono aderire i lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda.

Possono infine aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo è un istituto negoziale costituito in associazione senza fini di lucro, bilaterale e paritetico nella composizione degli organismi di amministrazione e di controllo; ha la forma giuridica di **associazione riconosciuta** e opera in regime di **contribuzione definita** e capitalizzazione individuale.

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria e la partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La **Nota informativa**, lo **Statuto**, il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite i regolamenti (cambio comparto, versamenti volontari e familiari a carico) con l'ulteriore materiale informativo** predisposto dal Fondo sono resi disponibili gratuitamente presso la **Sede del Fondo**. L'informazione potrà essere fornita sempre in modo gratuito previa richiesta specifica (via posta, fax, e-mail, telefono) oppure anche mediante scaricamento dal sito Internet.

ATTENZIONE: le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo ed il rapporto tra Fondo ed iscritto sono contenute nello **Statuto**. Si raccomanda quindi un'attenta lettura di tale documento.

Sedi e recapiti utili

- Sede legale e amministrativa: Via Fratelli Bandiera 54 -58, 30175 Marghera (VE)
- Telefono: 041 940561, Fax: 041 976268
- Sito internet del Fondo: www.solidarietaveneto.it
- Posta elettronica (e-mail):

- 1) info@solidarietaveneto.it: AZIENDE - LAVORATORI (associati e non associati) per problematiche generiche;
- 2) gestione@solidarietaveneto.it: AZIENDE per distinte, versamenti, problemi tecnici;
- 3) gestionefinanziaria@solidarietaveneto.it: LAVORATORI per aspetti legati alla gestione finanziaria;
- 4) liquidazioni@solidarietaveneto.it: AZIENDE - LAVORATORI per riscatti, trasferimenti, pensionamenti, anticipi, ecc.
- 5) gestione@pec.solidarietaveneto.it: POSTA CERTIFICATA

La contribuzione: tavole di sintesi delle principali caratteristiche del Fondo.

Come previsto dalle Fonti Istitutive (in primis accordo dell'11 maggio 1999) la contribuzione è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, in misura pari a quella stabilita dalla legge ovvero dagli accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori merceologici di riferimento. Nelle tabelle che seguono, riferibili alle principali categorie e ai rispettivi CCNL, si riporta in sintesi la misura delle contribuzioni. Sono in ogni caso fatti salvi specifici accordi aziendali o territoriali migliorativi.

Versamenti volontari: sia il lavoratore dipendente che il datore di lavoro possono decidere di effettuare **versamenti volontari** secondo quanto previsto dal Regolamento "versamenti volontari" approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e disponibile accedendo al sito web www.solidarietaveneto.it.

Soggetti fiscalmente a carico: è il versante che determina la contribuzione. Valgono in questo caso le modalità operative definite nel Regolamento "soggetti fiscalmente a carico" disponibile nel sito web www.solidarietaveneto.it

Per i lavoratori autonomi (Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Contratti atipici) valgono le regole dettate a livello territoriale, riportate anch'esse nelle tabelle che seguono.

Le aree lavorative sono raggruppate in macro - categorie, riportate in modo analogo nel modulo di adesione:

Lavoratori dipendenti:

- CONFINDUSTRIA
- CONFAPI
- ARTIGIANATO

Lavoratori autonomi

- ARTIGIANI AUTONOMI
- COLTIVATORI DIRETTI
- LAVORATORI ATIPICI (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Liberi professionisti con partita IVA senza cassa previdenziale, Associati in partecipazione)

Sono altresì indicate (Tabella a pag. 11 di 16 della Scheda Sintetica) le *caratteristiche di contribuzione per:*

- i dipendenti delle **PARTI ISTITUTIVE**
- le aree contrattualmente "scoperte" (**PREVISIONE RESIDUALE**) .
- i **SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**.

Attenzione: Solidarietà Veneto fornisce nelle seguenti tabelle i caratteri della contribuzione contenuti nei contratti collettivi di lavoro aggiornati all'atto della stesura della nota informativa. Per aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente sarà sempre necessario far riferimento ai contratti collettivi che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.

*** **Lavoratori dipendenti - CONFINDUSTRIA** ***

CONFINDUSTRIA - 1					
	MECCANICO ORAFO-ARG.	MODA - TESSILI	COSTRUZIONI	CEMENTO CALCE GESSO	EDILI E AFFINI
SETTORE E CCNL	<p>Metalmeccanico e installazione impianti: CCNL 08/06/99 e 15/10/09;</p> <p>Accordo 04/10/99 e successivi</p> <p>Orafo-Argentiero: CCNL 7/4/00, 23/09/10</p> <p>Accordo 04/10/99 e successivi</p>	<p>Accordo 13/07/98; inoltre:</p> <p>Tessile e Abbigliamento: CCNL 22/07/08 (All. L), 21/05/10</p> <p>Calzaturiero: CCNL 02/07/08, 16/06/10</p> <p>Giocattoli: CCNL 19/06/00, 15/07/10.</p> <p>Occhialeria: CCNL 31/05/00 e CCNL 09/04/08 - 28/05/08.</p> <p>Ombrelloni: Acc. 21/07/98 e 21/06/00</p> <p>Spazzole, Pennelli, Scope, Articoli per Scrittura e Affini: CCNL 21/05/08</p> <p>Reti pesca: Acc. 29/01/96, CCNL 04/07/00 e CCNL 06/05/08</p> <p>Pelli e succ.: CCNL 19/05/00, 24/06/10, 27/07/10.</p> <p>Lavand. Ind.: CCNL 16/12/03</p> <p>Tessili vari: CCNL 02/09/10</p>	<p>Accordo 07/11/97 e successive modifiche e integrazioni</p> <p>Legno, Arredamento : CCNL 13/12/94, 30/01/95, 21/07/04, 28/05/08, accordo 19/03/97, 12/05/10</p> <p>Laterizi e Manufatti: CCNL 17/10/94 (e accordo di rinnovo 10/09/98), 26/10/04, 11/05/10.</p> <p>Lapidei: CCNL 22/02/99 e 13/05/04; rinnovi 17/04/08, 24/05/2010)</p>	<p>Cemento, calce e gesso: CCNL 05/03/04, CCNL 19/02/08, CCNL 18/02/10</p>	<p>Accordo 09/04/01 e accordo 03/10/01; inoltre:</p> <p>Edili e Affini Industria: CCNL 29/01/00</p> <p>Accordo 19/04/2010</p>
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto superiore a 3 mesi o come apprendista; o con contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti che abbiano superato il relativo periodo di prova con contratto d'apprendistato, a tempo indet. o lavoratori assunti a tempo determinato presso la stessa azienda nell'anno solare	Lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri a tempo indet.), in contratto di formazione lavoro e apprendistato, nonché lavoratori assunti a tempo determinato (superiore a 3 mesi)
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	<p>1,20% o 1,40% del minimo tabellare, contingenza, EDR, elemento retributivo per la 7^a categoria ed indennità funzione quadri (dal 01/01/2012) a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota. (1,60% dal 01/01/13)</p> <p>1,50% apprendisti assunti dopo il 01/03/06 (1,60% dal 01/01/13)</p>	<p>Tessile Abbigliamento e altri: 1,50% dell'ERN - Elemento Retributivo Nazionale o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr) (dal 01/01/12)</p> <p>Occhialeria, Reti da Pesca, Penne, Spazzole e pennelli 1,50% dell'ERN - ERN o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr)</p> <p>Lavanderie industriali: 1,00% - 1,50% - 2,00%; il contributo corrisponderà a quello a carico del lavoratore fino ad un max del 2,00%.</p>	<p>Legno: 1,20% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR (1,30% dal 01/01/13)</p> <p>Maniglie: 1,20% su paga base, contingenza, EDR e eventuale indennità funzione quadri</p> <p>Laterizi Manufatti: 1,20% su paga base, contingenza, EDR ed eventuale indennità funzione quadri (1,30% dal 01/04/13)</p> <p>Lapidei: 1,30% della retrib. utile al calcolo del TFR (dal 01/01/11)</p>	<p>1,30% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/11), (1,40% dal 01/07/12)</p>	<p>1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR</p>
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	<p>1,20% o 1,40% del minimo tabellare, contingenza, E.D.R., elemento retributivo per la 7^a categoria ed indennità funzione quadri (dal 01/01/2012) (1,60% dal 01/01/13)</p> <p>Attenzione: la base di calcolo è pari alla retribuzione utile al calcolo del TFR nel caso si scelgano % superiori all'1,40%</p>	<p>Tessile Abbigl. e altri: 1,50% dell'ERN - Elemento Retributivo Nazionale o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr) (dal 01/01/2012)</p> <p>Occhialeria, Reti da Pesca, Penne, Spazzole e pennelli 1,50% dell'ERN - ERN o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr)</p> <p>Lavanderie industriali: 1,00% - 1,50% - 2,00%; il contributo corrisponderà a quello a carico del lavoratore fino ad un max del 2,00%.</p>	<p>Legno: 1,20% retribuzione utile al calcolo del TFR (1,30 dal 01/01/13)</p> <p>Maniglie: 1,20% su paga base, contingenza, EDR e eventuale indennità funzione quadri</p> <p>Laterizi Manufatti: 1,20% su paga base, contingenza, EDR e eventuale indennità funzione quadri; (1,30% dal 01/04/13)</p> <p>Lapidei: 1,30% della retrib. utile al calcolo del TFR (dal 01/01/11).</p> <p>Att. (solo lapidei): le contrib. volontarie versate dai lavoratori sono calcolate su minimo tab., ex indenn. contingenza, EDR.</p>	<p>1,30% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/11), 1,40% dal 01/07/12)</p> <p>Attenzione: le contrib. volontarie versate dai lavoratori (oltre il minimo contrattuale) sono calcolate su minimo tabellare, ex indennità di conting., EDR ed indennità di funzione quadri</p>	<p>1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR</p>
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>2% Elemento Retributivo Nazionale o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr) (circa 27,00% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>Legno: 30% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/01/01)</p> <p>Laterizi Manufatti e Lapidei e Maniglie: 40% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/05/04)</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>40% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR maturando nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p> <p>0% del TFR per tutti i lavoratori. (dal 08/08/2011)</p>

CONFINDUSTRIA - 2

	GOMMA PLASTICA	CONCIARIO	CHIMICO FARMACEUTICO	CERAMICA E PIASTRELLE	ENERGIA E PETROLIO
SETTORE E CCNL	Gomma, Cavi Elettrici, Materie Plastiche ed Affini: CCNL 09/04/98, 18/03/10 e accordo 27/07/98	Conciario: CCNL 17/09/03	Accordi: 14/12/95; 25/06/96; 13/09/96 inoltre: Chimico-farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi CCNL 12/02/02, Accordo 01/01/10 Coibenti: CCNL 12/07/06 (ma vedi CCNL 12/02/02) Vetro: CCNL 28/11/02, 20/10/94 e 9/12/10 e accordi 13/2/97 e 24/2/98. Lampade e display CCNL 23/01/03 Minero - metallurgico: CCNL 06/07/04, 11/11/10 e accordo 21/05/02	Ceramica CCNL 19/12/02, 08/10/04, Accordo 28/03/07 Piastrelle e Materiali Refrattari CCNL 30/07/08, Accordo 22/11/2010.	Energia Petrolio CCNL 14/03/02 - 30/03/06, rinnovo 23/03/10)
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, non in prova, apprendisti, contratto inserimento, con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro Lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi	Lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro	Lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova o con contratto di lavoro non a tempo indeterminato di durata continuativa superiore a 6 mesi	Lavoratori dipendenti (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) anche di coop. di produzione e lavoro; con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, apprendisti, contratto di formazione e lavoro, tempo determinato (di durata continuativa superiore a 6 mesi); non in prova	Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato, di durata superiore a 6 mesi
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,26% retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/04/11).	1,06% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. (<i>non percepibile fino all'attivazione del Fondo nazionale o salvo diversi accordi aziendali</i>)	Lampade, valvole: 1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR Minero - metallurgico: 1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/01/11) Vetro: 1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (<i>1,40% dal 01/02/2013</i>) Altri: 1,65% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/07/2011)	Ceramica 1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Piastrelle e materiali refrattari 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	2,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/01/12)
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,26% retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/04/11)	1,06% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	Lampade, valvole: 1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR Vetro: 1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (<i>1,40% dal 01/02/2013</i>) Altri: 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	2,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.					
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR. annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33%, 50%, 75% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori <i>L'aderente, successivamente all'adesione e alla "prima scelta", può incrementare l'aliquota di TFR unicamente portandola al 100%.</i>	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 <i>Per tutti gli altri lavoratori:</i> Chimico - Farmaceutico, ceramica, abrasivi, GPL, coibenti: 33%, 50%, 75% o 100% del TFR annuo; Vetro, lampade: 33% o 100% del TFR annuo; Minero - metallurgico: 50% o 100% del TFR annuo	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33%, 50%, 66%, 75% o 100% del TFR. annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; 2,49% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 36,03% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

CONFINDUSTRIA - 3

	PUBBLICA UTILITA'	ALIMENTARE	GRAFICO CARTARIO E AFFINI
SETTORE E CCNL	- Art. 49 c.2 del CCNL 24/07/01 e Accordo 29/01/03 (ASSOLETTRICA) - All. 2 CCNL 01/03/02 (ANFIDA - ANIGAS - ASSOGAS) confermano le fonti istitutive e quanto previsto dai CCNL precedentemente sottoscritti (richiamati anche dall'Accordo istitutivo 30/06/99): Pubblici servizi gas, acqua e vari: CCNL 17/11/95 - 18/07/97, Accordo 22/06/05 e 26/01/07 su aziende Anigas con "Fondo Gas". Imprese elettriche locali: CCNL 09/07/96; Accordo 07/04/98; Acquedotti privati (ANFIDA): Accordo 29/05/03	Alimentare (ed Affini <i>previo accordo</i>): CCNL 06/07/95, CCNL 21/07/07 Affini: <i>Lattiero casearia e centrali del latte, panificazione; lavorazione foglia tabacco secco allo stato sciolto; esercizio dell'attività di contoterzismo - FIMAV in agricoltura.</i>	Accordo: 22/09/98, inoltre: Grafico - Editoriale: CCNL 24/1/96 - 24/02/04, accordo 15/4/98 e rinnovo 28/03/08 Cartario - Cartotecnico: CCNL 22/1/98 e rinnovi 13/07/01, 04/11/09 Cineaudiovisivi (ANICA): CCNL 07/03/05 e Accordo 28/05/05 Industrie Videofonografiche (FIMI - UNIVIDEO): CCNL 15/11/2005 Imprese Radio TV locali (FRT, RNA, ANICA): CCNL 08/11/2006
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori a tempo indeterminato, o a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, formazione lavoro, inserimento e apprendistato	Tempo indeterminato: con qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, per giovani in contratto di formazione lavoro Tempo determinato: almeno 4 mesi predeterminati (in ogni caso superato il periodo di prova)	Lavoratori dipendenti non in prova con qualifica di operaio, impiegato o quadro, apprendista e con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato (pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare), contratto di apprendistato, inserimento e formazione lavoro
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.		
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Gas: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Acqua: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Gas Acqua - Anigas (con Fondo Gas): 0,00% Elettrici Edison: 1,35% della retribuzione utile per la determinazione del TFR Elettrici: 1,21% della retribuzione utile al calcolo del TFR + € 5 per ogni mensilità (€ 7 dal 01/01/2012)	1,20% (dal 01/01/08) della retribuzione utile per il calcolo del TFR	Grafico Editoriale e industrie videofonografiche: 1,20% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, tredicesima mensilità o gratifica natalizia); (dal 01/10/2009) Cartario Cartotecnico: 1,20% della normale retribuzione annua compresa 13.ma mensilità o gratifica natalizia (Dal 01/01/12) Cineaudiovisivi: 1,00% della retribuzione contrattuale annua (paga base, ex contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, EAR, 13a e 14a mensilità; Radio TV locali: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	Gas: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Acqua: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Gas Acqua - Anigas (con Fondo Gas): 0,00% Elettrici Edison: 1,25% della retribuzione utile per la determinazione del TFR Elettrici: 1,21% della retribuzione utile al calcolo del TFR.	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	Grafico Editoriale, industrie videofonografiche: 1,00% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, tredicesima mensilità o gratifica natalizia) Cartario Cartotecnico: 1,00% della normale retribuzione annua compresa 13.ma mensilità o gratifica natalizia. Radio TV locali: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
	N.B.: il lavoratore potrà incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.		
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 Per tutti gli altri lavoratori: 100% del TFR annuo oppure: - <i>Anzianità contrib. previd. obbl. al 31/12/95 inferiore a 18 anni:</i> Gas - acqua: 2,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 30% TFR annuo) Elettrici: 2,90% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 41,97% TFR annuo) - <i>Anzianità contrib. previd. obbl. al 31/12/95 superiore a 18 anni:</i> Gas - acqua: 1,60% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 23,15% TFR annuo) Elettrici: 2,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 31,84% TFR annuo)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Grafico Editoriale, Cartario Cartotecnico e Industrie Videofonografiche: 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori. Cineaudiovisivi: 27,00% del TFR annuo o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori Radio TV locali: 50,00% del TFR annuo o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori.

CONFINDUSTRIA - 4

	TELECOMUNICAZIONI	TURISMO ISTITUTI DI VIGLIANZA	LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE - INTERINALI	SERVIZI DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE
SETTORE E CCNL	Aziende esercenti servizi di telecomunicazioni Accordi istitutivi 30/03/98 - 29/07/98 e 30/04/03 CCNL 09/09/96 28/06/00; CCNL 03/12/05 Accordi 30/04/03 e 09/07/03	Turismo (Federturismo) CCNL 12/02/99 e CCNL 03/02/08 Catene Alberghiere (AICA) CCNL 10/02/99 e CCNL 03/02/99 Terme (Federterme) CCNL 15/06/99 - 23/07/04 Istituti di vigilanza (ASSIV) CCNL 02/05/06	CCNL 24/07/2008, Acc. 23/06/2010	Servizi pulizia integrati / multiservizi: CCNL 25/05/2001 e CCNL 19/12/2007 Igiene ambientale (FISE) CCNL 31/10/95 (sett. Priv.) accordi 24/07/97, 12/01/98, accordi 30/04/03 e 23/06/05
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori - operai, impiegati e quadri - non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, dipendenti dalle Aziende e dalle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL	Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, formazione e lavoro, apprendisti, a tempo determinato e stagionale, con contratto di durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno	Lavoratori in somministr. assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni	Servizi pulizia integrati / multiservizi: lavoratori dipendenti (non dirigenti - non in prova), a tempo indeterminato, con contratti a causa mista, a tempo determinato (durata almeno pari a 6 mesi nell'anno solare - adesione al termine del periodo) Igiene ambientale (FISE): lavoratori dipendenti del settore privato dell'igiene ambientale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL sottoscritti dalla FISE. In particolare (non dirigenti - non in prova), a tempo indeterminato, formazione lavoro, a tempo determinato pari almeno a 6 mesi nell'anno solare
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.			
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR	Federturismo e AICA: 1,65% (dal 01/02/08) della retribuzione utile al calcolo del TFR Federterme - Assiv: 0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nel periodo di vigenza del CCNL 24/07/2008 l'ente bilaterale finanziaria la contribuzione dovuta al fondo come previsto dagli accordi collettivi. Il prospetto che dettaglia la struttura contributiva è a disposizione presso il Fondo.	Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01 Igiene ambientale (FISE): 2,033% della retribuzione base mensile in vigore al 01/01/97, indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR liberamente incrementabile per multipli di 0,50%	0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nel periodo di vigenza del CCNL 24/07/2008 l'ente bilaterale finanziaria la contribuzione dovuta al fondo come previsto dagli accordi collettivi. Il prospetto che dettaglia la struttura contributiva e a disposizione presso il Fondo	Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01 Igiene ambientale (FISE): 1,30% della retribuzione base mensile in vigore al 01/01/97, dell'indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità.
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 3,45% della retribuzione utile al calcolo del TFR (circa 49,93% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 In misura non inferiore al 50% TFR annuo o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori (Art.8, comma 7, lettera c), punto 2) Dlgs. 252/05)	100% del TFR per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 14,47% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori Igiene ambientale (FISE): 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori

CONFINDUSTRIA - 5

	AUTOTRASPORTO	AEROPORTI	AUTOSTRADE, INFRASTRUTTURE, AUTONOLEGGIO, AUTORIMESSE
SETTORE E CCNL	<p>Logistica, trasporto merci e sped.: CCNL 29/01/05 Porti: CCNL 26/07/05 - Accordo Fondo Pensione 21/02/07 Trasporti (ANAV): Accordo 23/04/98 e successivi aggiornamenti. Trasporti a fune: CCNL 04/03/11 (ANEF)</p>	<p>Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (ASSAEROPORTI) CCNL 16/03/99; accordo 06/07/99 e successive integrazioni</p>	<p>Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (FISE/ACAP). CCNL 18/12/08</p> <p>Autonoleggio e autorimesse (FISE - ANAV): CCNL 28/07/06 e accordo 18/12/06</p>
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i CCNL sopra indicati o CCNL affini (previa sottoscrizione di specifici accordi di adesione)	Lavoratori - quadri, impiegati ed operai - dipendenti dalle Aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.	Lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a 3 mesi; Autonoleggio e autorimesse: Impiegati e Operai non in prova;
CONTRIBUZIONE	<p>La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello</p> <p><i>Norma Transitoria: Previsto il recupero dei contributi (azienda e lavoratore) pregressi maturati dal 01/01/06 o dalla data di assunzione se successiva (punto b) verbale di intesa 13 aprile 2006</i></p>	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	<p>Logistica, trasporto merci e spedizione 1,00% retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (dipendenti con anzianità fino al 30/09/81), indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri (base di calcolo) <i>(0,00% se lavoratore iscritto al FASC (Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomand. e Mediat. Marittimi)</i> Porti: 1,00% della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR Trasporti (ANAV): 2,00% retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) Trasporti a fune: 1,50% (dal 01/01/2011) retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità.</p>	2,00% paga base, aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza	<p>Soc. consorzi concess. autostrade e trafori 1,00% su elementi retribuzione mensile previsti al punto 1 dall'Art. 22 CCNL o 2,00% nel caso in cui il lavoratore versi un'aliquota superiore a quella minima prevista (1,00%).</p> <p>Autonoleggio e autorimesse: 1,00% di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/91. (per 12 mensilità)</p>
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	<p>Logistica, trasporto merci e spedizione: 1,00% della base di calcolo (V. casella precedente) Porti: 1,00% della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR. Trasporti (ANAV): 2,00% retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) Trasporti a fune: 1,50% (dal 01/01/2011) retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità.</p>	1,00% paga base, aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza	<p>Soc. consorzi concess. autostrade e trafori 1,00% su elementi retribuzione mensile previsti al punto 1 dall'Art. 22 CCNL. Autonoleggio e autorimesse: 1,00% di retribuzione tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/91 (12 mensilità)</p>
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.		
CONTRIBUTO DAL TFR	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Logistica, trasporto merci e spedizione e porti: 1,00% della base di calcolo (V. sopra) (14,47% del TFR circa) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori CCNL ANAV - 29,00% del TFR (2,00% retrib. utile TFR): lavoratori con almeno 18 anni di contrib. previd. al 31/12/95 o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori. - 33,00% del TFR (2,28% retrib. utile TFR): lavoratore con contrib. previd. inferiore a 18 anni al 31/12/95 o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori Trasporti a fune - 25,00% del TFR: lavoratori con almeno 18 anni di contrib. previd. al 31/12/95 o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori. - 33,00% del TFR: lavoratore con contrib. previd. inferiore a 18 anni al 31/12/95 o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 3,00% paga base, scatti e contingenza o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (FISE/ACAP): 1,00% retrib. Utile TFR o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori Autonoleggio e autorimesse: 2,00% di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/91. (12 mensilità) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>

*** **Lavoratori dipendenti - CONFAPI** ***

CONFAPI - 1					
	METALMECCANICO	COMUNICAZIONE INFORMATICA SERVIZI INNOVATIVI	CHIMICO E ACCORPATI PLASTICA E GOMMA	MODA	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI - MULTISERVIZI
SETTORE E CCNL	CCNL 07/07/99, 29/05/03, 03/06/10	Accordo 13/03/07 e CCNL 16/09/10	CCNL 05/10/06 e Accordi 28/07/97 e 26/07/10	Tessile - abbigliamento: CCNL 08/07/08, 22/07/10 Calzature: CCNL 10/10/08 Pelli, cuoio e succedanei: CCNL 10/10/08 Penne, spazzole e pennelli: CCNL 10/10/08 Per tutti i settori e per Occhiali, giocattoli, CCNL 18/07/95, 27/09/95, 22/09/97 e 02/06/99 e accordo 10/03/98	Servizi pulizia integrati / multiservizi: CCNL 25/05/2001, CCNL 19/12/07 Accordo 25/02/05
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro sopraccitati e le successive modifiche ed integrazioni				
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	1,20% della somma fra valore cumulato dei minimi, nei quali è conglobata la contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8 ^a e 9 ^a categoria contrattuale. (1,60% dal 01/01/13) 1,50% apprendisti (1,60% dal 01/01/13)	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota (dal 01/01/2012) (1,30% dal 01/01/2013)	Calzature - Pelli, cuoio e succedanei - Penne, spazzole e pennelli - Occhiali e giocattoli: 1,20% dell'Elemento Retributivo Nazionale, (paga base, contingenza, edr) Tessile Abbigliamento: 1,50% dell'Elemento Retributivo Nazionale, (paga base, contingenza, edr) (dal 01/01/12)	1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,20% della somma fra valore cumulato dei minimi, nei quali è conglobata la contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8 ^a e 9 ^a categoria contrattuale (1,60% dal 01/01/13) 1,50% apprendisti (1,60% dal 01/01/13)	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/2012) (1,30% dal 01/01/2013)	Calzature - Pelli, cuoio e succedanei - Penne, spazzole e pennelli - Occhiali e giocattoli: 1,20% dell'Elemento Retributivo Nazionale, (paga base, contingenza, edr) Tessile Abbigliamento: 1,50% dell'Elemento Retributivo Nazionale, (paga base, contingenza, edr) (dal 01/01/12)	1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% dell'ERN (circa 27,00% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 1,00% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR; (circa 14,47% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

CONFAPI - 2					
	LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO BOSCHIVI E FORESTALI	EDILI	COSTRUZIONI (CEMENTO-CALCE-GECCO, LAPIDEO ESTRATTIVI, MANUFATTI IN CEMENTO)	ALIMENTARE	CARTA, CARTONE E CARTOTECNICI, GRAFICO- EDITORIALE ED AFFINI
SETTORE E CCNL	CCNL 07/11/97, 12/09/08, 19/07/10	CCNL 22/06/00 CCNL 28/04/06 CCNL 12/05/10	Cemento - Calce - Gesso: Accordo 17/04/07; CCNL 14/03/08 e 05/11/10 Lapideo - Estrattivi: Accordo 17/04/07; CCNL 21/05/08 e 05/10/10 Manufatti in cemento e laterizi: Accordo 17/04/07, CCNL 16/11/10	CCNL 09/02/96 CCNL 08/01/98 CCNL 06/05/04 CCNL 17/04/08	CCNL 07/10/93, 13/03/96, 17/07/01, 16/09/10
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro sopraccitati e le successive modifiche ed integrazioni				
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	1,20% della Retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex conting., EDR, scatti aziend., superm. individuali) <i>(1,30% dal 01/01/13)</i>	1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/07/2011).	Lapideo estrattivi: 1,40% di minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/01/11) Cemento - Calce - Gesso: 1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (01/07/11), <i>(1,40% dal 01/07/12)</i> Manufatti in cemento e laterizi: 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR <i>(1,30% dal 01/04/13)</i>	1,20% (dal 01/01/09) della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,20% della retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex conting., EDR, scatti aziendali, superminimi individuali) <i>(1,30% dal 01/01/13)</i>	1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/07/2011).	Lapideo estrattivi: 1,40% di minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/01/2011) Cemento - Calce - Gesso: 1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/07/11), <i>(1,40% dal 01/07/12)</i> Manufatti in cemento e laterizi: 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR <i>(1,30% dal 01/04/13)</i> <i>Attenzione (solo cemento calce e gesso dal 01/03/08): le contrib. volontarie versate dai lavoratori sono calcolate su minimo tabellare, ex indennità di conting., EDR ed indennità di funzione quadri</i>	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. (dal 01/01/11)
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.					
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 30% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/01/01)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 27,06% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

*** **Lavoratori dipendenti - ARTIGIANATO** ***

ARTIGIANATO - 1						
	MECCANICO ORAFI - ARGENTIERI	MODA	ALIMENTARISTI E PANIFICATORI	COSTRUZIONI	EDILI	ODONTO TECNICI
SETTORE E CCNL	Metalmeccanico ed Installazione impianti: Art. 37 - CCNL 01/07/96 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/A Accordo regionale 15/01/2010 Orafi - Argentieri: Art. 35 ccnl 07/10/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/D	Tessile, abbigliamento, calzaturiero: Allegato tabella "A" - CCNL 27/01/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/C Occhialeria: Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/N ed A.I. Regionale 15/12/2006. CCNL Tessile, abbigliamento, calzaturiero (TAC)/Occhiali/Cuoio piccola industria: A.I. Regionale 15/12/2006	Art. 62 CCNL 01/07/97 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/H	Legno, Arredamento e, Boschivi : Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/B Materiali lapidei: Allegato ad ipotesi di accordo rinnovo CCNL 26/07/00 e Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/M	Edili: Accordo Fondo Pensione 09/04/01 Accordo regionale 30/03/2011 e 10/10/2011; Accordo 19/04/2010	Allegato CCNL 01/01/97 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/O
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.					
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Metalmeccanico e installazione impianti: 1,20% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR (dal 01/01/2011) Orafi argentieri: 1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR Contributo Cassa Edile per gli iscritti entro il 30 settembre 2012: Anno 2011: €185 Anno 2012: € 185	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità					
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo ai CCNL Tessile, abbigliamento, calzaturiero e occhialeria 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo al CCNL TAC/Occhiali/Cuoio piccola industria	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo al CCNL Edili 0% del TFR per tutti i lavoratori (dal 08/08/2011).	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori

ARTIGIANATO -2

	GRAFICI FOTOGRAFI	CHIMICA GOMMA PLASTICA VETRO	CONCIA	CERAMICA	AUTOTRASPORTO	PULIZIA PULITINTO LAVANDERIE	ACCONCIATURA ESTETICA
SETTORE E CCNL	Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - All. 2/E	Art. 71 CCNL 11/07/00 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 All. 2/1	A.I. Regionale 15/12/2006	Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - All. 2/G, CCRL Veneto 13/09/2010	Art. 44 - parte CCNL concordata a marzo 2006 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/J	Pulitintolavanderie: Allegato CCNL 29/07/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - All. 2/F Pulizia: Art. 62 - ccnl 12/07/99 e Accordo F. Pensione 11/02/99 - all. 2/L	Art. 49 - CCNL 01/01/00 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/K
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello						
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/09/81, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/09/81, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.							
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Quota mensile dell' accantonamento maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori
ALTRO				Dipendenti aziende provincia Vicenza: il "Fondo Vicenza" prevede l'attribuzione di una tantum da definire da apposita commissione paritetica			

ARTIGIANI AUTONOMI - COLTIVATORI DIRETTI - LAVORATORI ATIPICI			
	ARTIGIANI AUTONOMI	COLTIVATORI DIRETTI	COLLABORATORI (Co.Co.Co. - Co.Co.Pro.) ASSOCIATI in PARTECIPAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA SENZACASSA PREVIDENZIALE
SETTORE E CCNL	Accordo regionale 20/09/07		
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Artigiani autonomi: lavoratori autonomi intesi come titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'Inps ed eventuali soci e collaboratori qualora svolgano la propria attività nel territorio del Veneto	Coltivatori diretti (lavoratori autonomi dell'agricoltura) qualora svolgano la propria attività nel territorio del Veneto. (Del CdA 15/06/2010: compresi gli addetti all'acquacoltura)	- Co.co.co. - Co.co.pro. (Del. CdA 15/06/2010: sono compresi anche gli amministratori di società che possano certificare di non essere iscritti ad alcuna Cassa previdenziale e che svolgano prevalentemente tale attività). - Associati in partecipazione - Liberi professionisti con partita IVA senza Cassa Previdenziale qualora svolgano la propria attività nel territorio del Veneto
CONTRIBUZIONE	La contribuzione è quella prevista dall'accordo 20/09/07		
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	<u>NON PREVISTO</u>		
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE	Contribuzione annua variabile a scelta dell'aderente. Livelli consigliati: minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.164 , fatta salva la possibilità di ulteriore incremento ai sensi dell'art. 8 del Dlg.252/05		
CONTRIBUTO DAL TFR	<u>NON PREVISTO</u>		

PARTI ISTITUTIVE E PREVISIONE RESIDUALE		
	PARTI ISTITUTIVE <i>(per gli specifici contratti, regolamenti o delibere si faccia riferimento al sito web del Fondo - www.solidarietaveneto.it)</i>	PREVISIONE RESIDUALE aree contrattuali "scoperte"
SETTORE E CCNL	Contratti, regolamenti o delibere riguardanti la previdenza complementare applicati da ciascuna Parte istitutiva del Fondo Pensione (Organizzazioni sindacali, Associazioni ed Enti o Società da questi promossi o costituiti)	Industria: accordo istitutivo Solidarietà Veneto 11/05/99 Artigianato: accordo 15/12/06 (accesso artigiani)
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi del Fondo pensione (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, che abbiano sottoscritto apposita fonte istitutiva che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	Sono quelli indicate negli accordi istitutivi, cioè lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati successivamente al 28 aprile 1993, rappresentati dalle Parti istitutive e appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale <u>non abbia</u> ancora previsto l'istituzione della previdenza complementare
CONTRIBUZIONE	La contribuzione, costituita da contributo a carico del datore di lavoro, a carico del lavoratore, nonché dal TFR, è quella prevista dai contratti, dagli accordi o dai regolamenti che disciplinano la previdenza complementare per i lavoratori interessati e che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	La contribuzione è quella prevista dalle fonti istitutive
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato	1,00% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato	1,00% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 per tutti gli altri lavoratori, il minimo e le (eventuali) percentuali intermedie sono stabilite dal contratto, accordo o regolamento applicato. Il massimo è pari al 100% del TFR annuo	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori

SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

La misura della contribuzione a favore dei soggetti fiscalmente a carico è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale". Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale.

Per quanto attiene alle scadenze di versamento si veda il paragrafo seguente "Modalità e tempi di versamento" e, per maggior dettaglio, il Regolamento "Soggetti fiscalmente a carico" (www.solidarietaveneto.it)

Modalità e tempi di versamento

• Lavoratori dipendenti (Confindustria, Confapi, Artigianato) e Parti istitutive

La contribuzione a carico del lavoratore è **trattenuta mensilmente** dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell'Azienda ed al TFR, viene **versata** di norma **trimestralmente entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento**.

Periodo di competenza	Scadenza invio telematico DISTINTA e VERSAMENTO	Data valorizzazione	Visibilità in sito web (indicativo)
gennaio - marzo	16-apr	fine aprile	15 maggio circa
aprile - giugno	16-lug	fine luglio	15 agosto circa
luglio - settembre	16-ott	fine ottobre	15 novembre circa
ottobre - dicembre	16-gen	fine gennaio	15 febbraio circa

Modifica della contribuzione: la misura della contribuzione, determinata compilando il modulo di adesione al momento della prima iscrizione o della re-iscrizione presso nuova azienda, può essere periodicamente modificata secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La misura della contribuzione TFR, se diversa da 100%, può essere variata soltanto in aumento. Le modifiche avranno luogo mediante compilazione, sottoscrizione da parte del lavoratore e convalida da parte dell'azienda del "**MODULO VARIAZIONE CONTRIBUTIONI**" e decorreranno dal mese successivo alla data di sottoscrizione e convalida del modulo.

Sospensione della contribuzione. Il lavoratore può chiedere la **sospensione** della contribuzione inizialmente definita. La sospensione non riguarda il TFR maturando poiché la normativa in essere dispone l'irrevocabilità della scelta di versare il TFR alle forme pensionistiche. La sospensione avrà luogo mediante compilazione, sottoscrizione da parte del lavoratore e convalida da parte dell'azienda, del "**MODULO VARIAZIONE CONTRIBUTIONI**" e decorrerà dal mese successivo alla data di sottoscrizione e convalida del modulo.

Contribuzione volontaria. sia il lavoratore dipendente che il datore di lavoro possono decidere di effettuare **versamenti volontari** secondo quanto previsto dal Regolamento "versamenti volontari" approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e disponibile accedendo al sito web www.solidarietaveneto.it.

- **Contribuzione volontaria da parte dell'azienda.** Viene effettuata aggiungendo il contributo al versamento trimestrale e dandone specifica nella distinta di contribuzione come previsto nelle istruzioni per la compilazione della stessa.

- **Contribuzione volontaria da parte del lavoratore.** Anche il lavoratore può effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli previsti contrattualmente. Può accedere a tale possibilità secondo due modalità:

- 1) **Versamento Volontario "Busta paga":** viene attivato incrementando la percentuale a carico del lavoratore oltre al minimo previsto dalla contrattazione collettiva;
- 2) **Versamento Volontario "Diretto":** è quello che l'aderente effettua in maniera autonoma senza nessun legame con l'azienda e, quindi, con l'erogazione dello stipendio e l'emissione della busta paga. Le modalità sono analoghe a quelle previste per le "altre figure" (vedi sotto). Non sussiste necessità di compilare la distinta di contribuzione da parte dell'Azienda. Il versamento è LIBERO sia come misura che come periodicità, così come indicato nel "**Regolamento versamenti volontari**" del 15 febbraio 2011.

Per maggiori informazioni si rimanda al "Regolamento versamenti volontari" (www.solidarietaveneto.it)

• **Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Lavoratori Atipici, Pensionati.**

Misura e periodicità della **contribuzione** sono liberamente determinabili dall'iscritto. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura **"SODEVEN"** seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare. Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 88 G 03163 01696 076025930287**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione	Visibilità in sito web (indicativo)
Anno n - versamento generico	16-mese generico	fine mese generico	15 mese successivo circa

(*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

Per maggiori informazioni si rimanda al "Regolamento versamenti volontari" (www.solidarietaveneto.it)

• **Soggetti fiscalmente a carico.**

Misura e periodicità della **contribuzione** è liberamente determinabile. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura **"SOGFISC"** seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il versamento deve essere accompagnato dalla compilazione e dall'invio dell'apposito modulo.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 88 G 03163 01696 076025930287**.

(*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

Per maggiori informazioni si rimanda al "Regolam. soggetti fiscalmente a carico" (www.solidarietaveneto.it)

Proposte di investimento

Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, ognuno dei quali presenta le caratteristiche di gestione riportate nella tabella.

Comparto	Descrizione	Garanzia
GARANTITO TFR	Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: la gestione del comparto è protesa al conseguimento di rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. Il Comparto è rivolto tendenzialmente ai lavoratori a cui mancano orientativamente meno di sei anni al pensionamento o, comunque, quelli con bassa propensione al rischio. Il comparto garantisce un rendimento almeno pari alla rivalutazione netta del TFR in azienda. <i>Per maggiori dettagli circa le caratteristiche della garanzia vedi "Caratteristiche della forma pensionistica complementare"</i>	Si
	Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve (inferiore ai 6 anni)	
	Grado di rischio connesso all'investimento: molto basso . Comparto assistito da garanzia di restituzione del capitale e rendimento minimo garantito pari alla rivalutazione del TFR in azienda	
PRUDENTE	Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: la gestione del comparto è protesa al conseguimento di rendimenti, nel breve/medio periodo, tendenzialmente superiori agli strumenti di mercato monetario, ferma restando la priorità di mantenere la stabilità dei rendimenti e la conservazione del capitale	No
	Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve/medio (fino a 10 anni)	
	Grado di rischio connesso all'investimento: basso	
REDDITO	Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: la gestione del comparto punta al conseguimento di rendimenti sensibilmente superiori agli strumenti monetari ed una moderata ma costante crescita del capitale nel medio/lungo periodo	No
	Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio/medio-lungo (10 anni e oltre)	
	Grado di rischio connesso all'investimento: medio-basso	
DINAMICO	Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: La gestione del comparto punta al bilanciamento tra conservazione del capitale e crescita reale dello stesso nel medio periodo attraverso una forte diversificazione sia tra classi di attivi che tra aree geografiche	No
	Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio-lungo/lungo (15 anni e oltre)	
	Grado di rischio connesso all'investimento: medio-alto	

Considerazioni generali: resta ferma la facoltà di effettuare, nella gestione delle disponibilità dei singoli comparti, tutte le tipologie di investimenti ed operazioni consentite dalle norme vigenti e previste dalle convenzioni stipulate. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati della gestione mediante parametri oggettivi e confrontabili adottati secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM Tesoro, n. 703/96.

Multiprodotto: con la riallocazione della posizione individuale maturata e dei flussi contributivi futuri è possibile ottenere profili ulteriori personalizzati. Per maggiori informazioni vedi "Regolamento multiprodotto" (www.solidarietaveneto.it)

Rendimenti storici

Rendimenti degli ultimi 5 anni solari (*)										
Periodo Comparto	Rendimenti annui %									Rendimento MEDIO ANNUO composto (%)
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ultimi 5 anni (2007-2011)
(**) GARANTITO TFR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,09%	5,23%	-0,22%	-0,09%	(**) n.d.
PRUDENTE	3,75%	4,20%	3,64%	1,98%	2,94%	3,73%	5,08%	1,25%	1,19%	2,83%
REDDITO	5,60%	5,03%	6,72%	5,13%	3,63%	-5,16%	8,77%	-0,47%	-0,60%	1,13%
DINAMICO	2,22%	2,98%	11,42%	4,96%	-0,32%	-14,68%	13,01%	9,53%	-0,27%	0,98%

AVVERTENZE:

- (*) i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
- il Fondo ha operato in **gestione assicurativa** (1990 - 2001) e come **monocomparto** (2001 - 30/09/2002);
- il 2003 è il primo anno interamente gestito come "multicomparto"; i risultati dei periodi precedenti il 2003 sono disponibili nel sito web;
- il Comparto GARANTITO TFR ha preso avvio in data 31/07/07. Da tale data al 31/12/07 ha reso il 3,46% (vedi sito web);
- (**) si ricorda che al 31/12/2010 è stato effettuato il primo **consolidamento triennale della garanzia**. Si ricorda che il rendimento indicato nella tabella di cui sopra per il comparto GARANTITO TFR non include la garanzia eventualmente maturata. Nell'area riservata del sito web (**Riepilogo posizione garantita**) è disponibile il valore della posizione aggiornato anche alla luce del rendimento minimo garantito e del consolidamento.

Prestazioni assicurative accessorie

Ad oggi non sono previste prestazioni assicurative accessorie.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche				
Spese di adesione:	Quota iscrizione € 3,87 una tantum, versata all'atto dell'adesione tramite l'Azienda ⁽¹⁾				
<i>Lavoratori dipendenti</i>					
<i>Lavoratori autonomi e soggetti fiscalmente a carico</i>	Quota iscrizione € 7,74 una tantum, versata all'atto dell'adesione ⁽²⁾ .				
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:					
Direttamente a carico dell'aderente:	Quota associativa: ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un apposito preventivo di spesa. Attualmente pari all'1,5% sull'ammontare complessivo dei versamenti di cui all'art. 8 dello statuto, con un tetto massimo di 15,00 € per l'anno 2011 ⁽³⁾ . Il prelievo viene effettuato ad ogni versamento (in proporzione al versato) fino a capienza del limite massimo. La quota associativa prevista per le posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno è limitata a 7,45 € annui.				
<i>Lavoratori dipendenti</i> ⁽¹⁾					
<i>Lavoratori autonomi</i> ⁽²⁾ <i>e soggetti fiscalmente a carico</i>	Quota associativa: ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un apposito preventivo di spesa. Attualmente pari al 3,0% sull'ammontare complessivo dei versamenti di cui all'art. 8 dello statuto, con un tetto massimo di 30,00 € per l'anno 2011 ⁽³⁾ . Il prelievo viene effettuato ad ogni versamento (in proporzione al versato) fino a capienza del limite massimo. La quota associativa prevista per le posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno è limitata a 7,45 € annui.				
Indirettamente a carico dell'aderente ⁽⁴⁾					
Tipologia commissioni:		Totale	Gestione finanziaria:	Garanzia:	Banca Depositaria:
Comparto:		(% annua fissa sul patrimonio gestito):			
- GARANTITO TFR:		0,40%	di cui: 0,05%	0,33%	0,02%
- PRUDENTE:		0,09%	di cui: 0,07%	----	0,02%
- REDDITO:		0,09%	di cui: 0,07%	----	0,02%
- DINAMICO:		0,17%	di cui: 0,15%	----	0,02%
Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):					
- Anticipazione	12 € per ogni operazione.				
- Trasferimento	Gratuito.				
- Riscatto "immediato" ex Art.12, c.2, lettera d) dello Statuto (cessazione rapporto di lavoro)	12 € per ogni operazione. Prelievo sul montante liquidato.				
- Riscatto (altre tipologie) e prestazione previdenziale in forma capitale ⁽⁵⁾	Gratuito.				
- Riallocazione della posizione individuale maturata	Gratuita.				
- Riallocazione del flusso contributivo futuro	Gratuita.				
- Riliquidazione	12 €				
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria	Attualmente non sono previste prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria.				

⁽¹⁾ L'Azienda contribuisce alla copertura delle spese in modo paritetico al lavoratore, cioè con una componente pari a 3,87 € "una tantum" all'atto dell'adesione o cambio azienda (per l'anno 2012) e con una componente annua pari al 1,5% calcolato sull'ammontare complessivo dei versamenti, con un tetto massimo di 15,00 € (per l'anno 2012). **Tali importi non incidono sul versamento del lavoratore.**

⁽²⁾ Ai fini della parità di contribuzione alle spese amministrative, i lavoratori autonomi e i soggetti fiscalmente a carico, non usufruendo della contribuzione del datore di lavoro, versano una quota in percentuale dei contributi versati in misura doppia rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti.

⁽³⁾ Il Fondo non ha scopo di lucro per cui le spese che gravano sull'iscritto durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute; i costi indicati nella tabella sono dunque il risultato di una stima a carattere preventivo e, conseguentemente, hanno una valenza orientativa. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione "**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**".

⁽⁴⁾ **Attenzione:** le spese sostenute durante la fase di accumulo poste indirettamente a carico dell'aderente, sui comparti Prudente e Reddito potrebbero risultare superiori poiché la gestione prevede delle **commissioni di incentivo** calcolate in percentuale (Prudente: 20%, Reddito 10%) della differenza positiva fra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark di riferimento, sono liquidate annualmente e sono dovute solo in caso di rendimenti positivi. Per verificare l'entità delle commissioni di incentivo è possibile consultare la Sezione "Informazioni sull'Andamento della gestione" (pagina 35 di 60 e seguenti) - calcolo del TER (Total Expenses Ratio).

⁽⁵⁾ Le prestazioni erogate in forma di rendita (pensione complementare) sono soggette al regime di spese indicato nel "**Documento sulle rendite**" (Vedi anche sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare").

Indicatore Sintetico dei Costi (I.S.C.)

- LAVORATORI DIPENDENTI (Confindustria, Confapi, Artigianato) e Parti istitutive**

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
GARANTITO TFR ⁽¹⁾	0,78580%	0,56092%	0,46919%	0,39651%
PRUDENTE	0,50003%	0,27445%	0,18236%	0,10955%
REDDITO	0,50003%	0,27445%	0,18236%	0,10955%
DINAMICO	0,57374%	0,34837%	0,25638%	0,18360%

- LAVORATORI AUTONOMI (Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Lavoratori Atipici) e Soggetti fiscalmente a carico.**

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
GARANTITO TFR ⁽¹⁾	1,20237%	0,75274%	0,56892%	0,42322%
PRUDENTE	0,91775%	0,46657%	0,28203%	0,13602%
REDDITO	0,91775%	0,46657%	0,28203%	0,13602%
DINAMICO	0,99109%	0,54040%	0,35605%	0,21014%

L'Indicatore Sintetico dei Costi (I.S.C.), come da indicazioni COVIP, rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 € e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00% (v. **Nota Informativa pag. 28 di 60**, sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare - pag. 9 di 13**). Le disposizioni Covip prevedono che l'ISC tenga conto anche di eventuali costi di trasferimento (gratuito per Solidarietà Veneto, come rilevabile nella tabella di pagina 16 di 18 di questa "Scheda Sintetica", conseguentemente non vi è nessun impatto nel calcolo di tale indicatore).

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

⁽¹⁾: **Attenzione:** l'impatto dei costi sul comparto Garantito TFR dipende dallo scattare o meno della garanzia. Se il gestore ottiene un risultato inferiore alla rivalutazione del TFR in azienda è tenuto a garantire questo rendimento **coprendo preventivamente tutti i costi gravanti sul comparto**. In particolare, secondo convenzione, il gestore dovrà farsi carico delle seguenti voci di costo:

Voce di costo	Livello copertura
Commissioni di gestione finanziaria	Comunque coperte
Commissioni di garanzia	Comunque coperte
Oneri di negoziazione	Comunque coperti
Eventuale saldo gestione amministrativa negativo	Nella misura dello 0,02% del patrimonio del Comparto (normalmente il saldo gestione amministrativa è pari a 0)
Commissioni di banca depositaria	Nella misura dello 0,05% del patrimonio del Comparto (ad oggi commissioni banca depositaria pari allo 0,02%)
Imposta sostitutiva	Nella misura della aliquota applicata alla rivalutazione del TFR (ad oggi 11% risultato di gestione).

Sostanzialmente, se scatta la garanzia (ipotesi di risultato di gestione inferiore al rendimento minimo garantito - tasso di rivalutazione del TFR in azienda) il "minimo garantito" non sarà eroso da nessun tipo di costo e sarà quindi completamente retrocesso all'aderente. Se invece il rendimento effettivo del comparto dovesse superare quello minimo garantito, il carico dei costi sulla posizione individuale corrisponderà esattamente a quello rappresentato dall'ISC.

Passanti

Diario